

Piero Sandulli

## **IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: UNA OPPORTUNITÀ DA COGLIERE PER UNA AUSPICABILE VIA D'USCITA DALLA CRISI DELLA GIUSTIZIA\***

**Sommario:** 1. Posizione del tema. – 2. Analisi delle fonti normative. – 3. Gli strumenti operativi. – 4. Potenzialità del processo telematico. 5. Riflessioni conclusive.

### 1. POSIZIONE DEL TEMA

La crisi della giustizia che connota i nostri tempi rende necessaria l'individuazione di rimedi efficaci, idonei ad evitare che i privati ricevano una tutela ineffettiva, contrastante con il dettato costituzionale del giusto processo reso in un tempo ragionevole.

Alla grande mole di processi pendenti, frutto dell'arretratezza procedurale e strutturale del sistema di organizzazione del lavoro nel processo, si è tentato di porre rimedio, ora con l'introduzione di riti alternativi a quello ordinario, di dubbia costituzionalità, ora con la predisposizione di metodi di soluzione alternativa delle controversie, ora con l'introduzione di una media-conciliazione obbligatoria, ciò con l'attuazione di successive ed approssimative modifiche al codice di rito civile – tanto da renderlo «mosaico di sovravvivenze» come ricorda Nicola Picardi<sup>1</sup> – principalmente tese a

---

\* Relazione al convegno tenutosi a Teramo il 13 aprile 2012, organizzato, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Teramo, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo e dell'Associazione "Persona e tutela".

<sup>1</sup> Cfr. N. PICARDI, *Prefazione alla quinta edizione del codice di procedura civile*, Milano, 2010, XXXVIII.

ridurre i termini processuali o a semplificare, somatizzandole, le procedure, nell'ottica della realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, dettato dall'art. 111 Cost.

Non si è però, compreso, o non lo si è fatto del tutto, che le cause di ineffettività del sistema giustizia risiedono, principalmente, nel malfunzionamento, sotto il profilo strutturale ed operativo, di esso.

Non serve, ed in ogni caso non basta, ridurre un termine processuale o semplificare le forme, depotenziando pericolosamente un contraddittorio, invero, costituzionalmente necessario, ma è, piuttosto opportuno, anzi indispensabile, fare i conti con la struttura del sistema e, principalmente, con i problemi legati all'organico delle cancellerie ed alla localizzazione degli uffici giudiziari.

Se il più volte novellato processo telematico possa risolvere o, comunque, risolleverare in parte le sorti del sistema, è l'obiettivo della nostra indagine, concretamente perseguibile attraverso l'analisi degli strumenti tecnologici in virtù dei quali è dato "telematizzare" il giudizio<sup>2</sup>.

## 2. ANALISI DELLE FONTI NORMATIVE

Il processo civile, come insieme concatenato di atti interconnessi<sup>3</sup>, tesi al prodotto finale sentenza, non può essere contagiato dall'innovazione tecnologica, che dovrebbe migliorarne e semplificarne il funzionamento. Infatti, la struttura formalizzata e sequenziale del processo rappresenta il presupposto essenziale per l'applicazione delle tecnologie informatiche e telematiche, basate su di un sistema binario. Anche la prevalenza dell'elemento della scrittura, nel contesto di un giudizio che come quello civile è, per lo più, documentale, agevola l'impiego e la promozione delle misure tecnologiche<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Già da tempo si è riconosciuto il valore probatorio del fax e del documento informatico, in particolare di quello recante la firma digitale. Vedi, al riguardo, il mio *Analisi delle norme a tutela dell'impresa e del consumatore in materia di commercio elettronico*, in *Giust. civ.*, 2000, II, 243. Vedi, inoltre, A. VILLECCO BETTELLI, *L'efficacia delle prove informatiche*, Milano, 2004; S. PATTI, *L'efficacia probatoria del documento informatico*, in *Riv. dir. proc.* 2000, 60.

<sup>3</sup> Cfr. C. PUNZI, *Il processo civile, sistema e problematiche*, Torino 2010, vol. I, 12.

<sup>4</sup> In questo senso, si veda l'analisi di R. CAPONI, *Il processo telematico*, in *Informatica e diritto*, n. 1-2, 2007.

In quest'ottica si inquadra la disciplina del processo telematico (più correttamente dell'utilizzo del mezzo telematico nel processo), che è parte integrante del nostro ordinamento a partire dal d.P.R. n. 123 del 2001<sup>5</sup> ed ha, quali obiettivi fondamentali, lo snellimento dei tempi processuali, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia della *privacy*<sup>6</sup>, cui l'ordinamento della giustizia deve essere sempre più attento anche alla luce delle esperienze giuridiche di *common law*.

Più che un nuovo strumento, il processo telematico si atteggiava, sin dal 2001, e si atteggia a progetto di una nuova architettura tecnologica del giudizio, volto a consentire agli operatori del processo l'esecuzione di operazioni materiali, quali il deposito di atti, la trasmissione di comunicazioni, la realizzazione di notifiche, la consultazione dello stato dei procedimenti e dei fascicoli delle controparti, il recepimento delle decisioni del Giudice (ordinanze e sentenze), con conseguente risparmio di energia e di tempo<sup>7</sup>.

In quanto nuova forma di comunicazione tra i soggetti processuali, la normativa di cui al d.P.R. in esame, più volte integrata – come si vedrà meglio in seguito – ha dato particolare rilievo agli atti processuali e alla strumentalità delle forme.

In particolare, si è riconosciuta la piena adeguatezza della forma telematica per le molteplici attività del processo civile, precisando che è ammessa la formazione, comunicazione e notificazione degli atti processuali civili mediante documenti informatici e che l'attività di trasmissione, comunicazione e notificazione può essere effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> D.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123 con il quale è stato varato il *Regolamento recante la disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti* (in G.U. 17 aprile 2001, n. 89). In tema, cfr. S. BRESCIA-LICCARDO, *Processo telematico*, in *Enc. giur.*, Roma, 2006; T. BUFFA, *Il processo civile telematico: la giustizia informatizzata*, Milano, 2002; G. BUONOMO, *Processo telematico e firma digitale*, Milano, 2004.

<sup>6</sup> In particolare dopo la emanazione del Codice a tutela della riservatezza dettato con il D.Lgs. n. 196 del 2003.

<sup>7</sup> C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Padova 2011, vol. III, 227, nel quale è rinvenibile una rassegna dei possibili vantaggi dati dal processo civile telematico.

<sup>8</sup> Si veda al riguardo l'articolo 2 del d.P.R. n. 123 del 2001. Inoltre, viene definito dall'art. 1, lettera f), del decreto n. 123 del 2001 il «sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile».

Si è, poi, specificato, con la normativa del 2001<sup>9</sup>, che il richiamo sistema è preposto ad assicurare l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento, l'identificazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto, l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto stesso, l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario. Tutte tali attività debbono essere svolte fruendo della rete intranet di natura protetta (la RUG rete unitaria della giustizia) che integra uno specifico dominio interno alla rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA). Di particolare rilievo appare, poi, la previsione per cui non è consentito l'accesso al sistema da parte di chiunque, ma solo ai difensori delle parti e agli ufficiali giudiziari<sup>10</sup>, oltre che ai magistrati.

Quanto alla disciplina degli atti processuali, il d.P.R. ha previsto che gli stessi debbano essere creati come documenti informatici sottoscritti con firma digitale, ulteriormente disponendo che le comunicazioni e le notificazioni possano essere eseguite per via telematica anche attraverso l'indirizzo di posta comunicato al difensore dal Consiglio dell'ordine di appartenenza<sup>11</sup> e che, in via telematica possa avvenire anche la successiva iscrizione a ruolo della causa. Analogo procedimento può essere seguito per i giudizi che iniziano con ricorso<sup>12</sup> in cui l'*edictio actionis* precede la *vocatio in ius*.

Quanto alla formazione del fascicolo informatico, la stessa non elimina al momento – secondo la normativa in commento – la formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo<sup>13</sup>, che il cancelliere deve comunque formare oltre a quella pervenuta.

Con il decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44<sup>14</sup> è stata ridisegnata l'architettura del processo telematico semplificandola ed eliminando il preesistente gestore centrale voluto dal decreto n. 123/2001, sostituendolo con due nuove strut-

<sup>9</sup> Cfr. l'importante articolo 3 del d.P.R. n. 123 del 2001.

<sup>10</sup> Sintomatico al riguardo è il ruolo assunto dai singoli Consigli dell'Ordine che sono chiamati ad attribuire ad ogni difensore iscritto presso di loro l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

<sup>11</sup> Ciò rende impossibile l'accesso al sistema delle parti che intendono difendersi da sole. Anche se l'articolo 18, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011 ha previsto particolari forme di accesso, al documento telematico, per il contumace.

<sup>12</sup> Come il rito del lavoro ed il rito sommario.

<sup>13</sup> Si veda R. GIORDANO, *Fascicolo informatico e fascicolo cartaceo nel processo telematico*, in AA.VV., *Informatica e diritto*, Napoli, 2007, 179 e ss.

<sup>14</sup> In G.U. 18 aprile 2011, n. 89.

ture: il gestore dei servizi telematici ed il portale di detti servizi per la consultazione dei dati e dei procedimenti.

Il primo consente il dialogo tra soggetti muniti di PEC, il secondo costituisce il "magazzino" nel quale vengono custoditi i dati che sono resi accessibili agli operatori del diritto.

Tale nuova architettura telematica rende più agili i collegamenti e garantisce maggior sicurezza alla rete dagli attacchi dei cosiddetti *hacker* (i pirati della rete).

Il decreto numero 44 del Ministro di giustizia costituisce il punto finale di un lungo cammino iniziato dieci anni prima con il d.P.R. numero 123/2001 ed elaborato, nel 2005, attraverso il codice dell'amministrazione digitale<sup>15</sup> che ha creato il sistema della posta elettronica certificata, in grado di offrire la garanzia del valore legale agli atti con essa trasmessi<sup>16</sup>.

Successivamente, il decreto del Ministro della giustizia del 17 luglio 2008<sup>17</sup> aveva dettato le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, integrando le norme dettate con il Codice dell'amministrazione digitale.

A seguito di detta ulteriore specificazione, la legge numero 24 del 22 febbraio 2010<sup>18</sup> ha avviato il periodo di sperimentazione in merito alle comunicazioni ed alle notificazioni previste dall'art. 170 del codice di rito civile e dall'art. 192 dello stesso codice processuale.

Per dare ulteriore attuazione alla utilizzazione della telematica nel processo civile, infine, la legge numero 183 del 2011 ha modificato il dettato dell'articolo 136 del codice di rito civile, relativo alle comunicazioni del Cancelliere, anche se tale modifica non appare pienamente coerente con il dettato dell'articolo 51 della legge n. 24 del 2010 e potrebbe, in fase applicativa, essere foriera di alcune incertezze.

È, comunque, possibile affermare, alla luce della normativa sopra richiamata, che dopo dieci anni il sistema non è ancora uscito dalla fase di sperimentazione ed è ancora lunga la strada per una

---

<sup>15</sup> D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

<sup>16</sup> Al riguardo vedi anche il dettato dell'articolo 16 del d.l. del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

<sup>17</sup> In G.U. n. 180 del 2.8.2008.

<sup>18</sup> In G.U. n. 47 del 26.2.2010.

effettiva attuazione di esso, che lo renda in grado di snellire i tempi della giustizia<sup>19</sup>.

### 3. GLI STRUMENTI OPERATIVI: DOCUMENTO INFORMATICO E FIRMA DIGITALE. LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI

Alla luce di quanto sopra, per comprendere quali siano gli strumenti operativi e per poterne saggiare la loro effettiva e funzionale applicazione al processo civile, è necessario tornare ad esaminare il codice dell'amministrazione digitale, dettato con il D.Lgs. n. 82 del 2005.

Invero, già in seguito alla regolamentazione del d.P.R. n. 513 del 10 novembre 1997 e del successivo d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il documento informatico integra la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e può essere, per la sua stessa natura, impiegato anche in sede processuale.

Il valore e la certezza del contenuto e del mittente del documento non possono che dipendere dal tipo di algoritmo – la firma elettronica – impiegato. Le norme sopra richiamate ci consentono oggi di distinguere tra firma elettronica semplice<sup>20</sup>, firma elettronica qualificata o firma digitale<sup>21</sup>.

Solo il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale soddisfa il requisito della forma scritta, prevista *ad substantiam* dall'articolo 1350 del codice civile.

Tra gli strumenti individuati per la fruizione telematica di alcune fasi del processo è, poi, fondamentale la posta elettronica certificata, mezzo attraverso il quale è possibile compiere comunicazioni

---

<sup>19</sup> Vedi, al riguardo, l'ampio studio del gruppo ASTRID del giugno 2011: *La diffusione del processo civile telematico quale fattore di efficienza organizzativa*, in [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it).

<sup>20</sup> La firma elettronica semplice è quella firma telematica che non ha caratteristiche tali da poter essere considerata certa. Sul punto vedi F. DE SANTIS, *Documento informatico, firma digitale e dinamiche processuali*, *Rass. dir. civ.*, 2001, 241.

<sup>21</sup> La firma digitale è in base alla definizione resa dall'art. 2 del decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011 «la firma elettronica avanzata, basata su un certificato rilasciato da un accreditato certificatore e generato mediante un dispositivo per la creazione della firma sicura di cui al decreto n. 82 del 2005».

e notificazioni in via telematica, con garanzia di inalterabilità del contenuto e certezza dell'invio e della ricezione<sup>22</sup>.

In particolare, infatti, il d.P.R. n. 68 del 2005 ha previsto che nel processo civile tutte le comunicazioni e le notificazioni si effettuano in via telematica mediante la cd. "PEC", integrante un indirizzo di posta elettronica certificata.

Secondo la legge n. 133 del 2008, lo strumento in oggetto è utilizzabile per le notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 170 c.p.c., di quelle ex art. 192, comma 1, c.p.c. e di ogni altra comunicazione del consulente tecnico d'ufficio, nonché per le notificazioni previste dalla normativa fallimentare.

Di centrale importanza è, infine, lo strumento *Polisweb*, cioè un *software* che consente ai difensori (e solo a loro), per giudizi dagli stessi patrocinati, di accedere via *web* (nella rete protetta della RUG) alle informazioni concernenti i singoli procedimenti civili<sup>23</sup>.

#### 4. POTENZIALITÀ DEL PROCESSO TELEMATICO

È evidente che, dalla realizzazione dell'atto di citazione (o del ricorso) alla decisione, tutto possa essere telematizzato con l'impiego degli strumenti operativi passati in rassegna<sup>24</sup>; è ora necessario operare ed investire perché tutto questo accada.

Invero, realizzato l'atto introduttivo, il difensore non dovrà fare altro che convertire il file in "pdf" inalterabili, apponendo una procura firmata digitalmente e procedendo in tal modo alla notifica mediante il sistema di posta elettronica certificata.

La cd. "busta informatica" dovrà essere trasmessa dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato istante, all'indirizzo PEC dell'ufficiale giudiziario, al quale il difensore deve chiedere di provvedere alla notificazione. L'ufficiale giudiziario notificherà a mezzo PEC, se il destinatario la possiede; diversamente, procede-

---

<sup>22</sup> Vedi, al riguardo, F. BUFFA, *Il processo civile telematico*, cit., 52, nel suo riferimento alle reti sicure.

<sup>23</sup> Si veda A. CONTALDO, *Il processo civile telematico come occasione della diffusione delle best practices nel settore giustizia*, in *bitjuris*, 2009, 25.

<sup>24</sup> Si veda l'interessante lavoro di A. BARALE, *Il processo civile telematico di cognizione: uno sguardo al futuro prossimo*, in *Corr. giur.*, 2012, 285, il quale definisce la analisi sul procedimento civile telematico un esercizio di futurologia.

rà a riprodurre su carta copia dell'atto, attestandone la conformità all'originale, e notificherà ai sensi degli articoli 138 e ss. c.p.c.

Anche la costituzione di attore e convenuto può avvenire in via telematica, mediante predisposizione delle buste informatiche contenenti gli elementi richiesti dal codice di rito civile e successiva trasmissione delle stesse, a mezzo PEC, all'ufficio giudiziario.

Ferma restando la necessaria oralità delle udienze, lo scambio delle memorie di cui all'articolo 183 c.p.c. e degli scritti difensivi finali, comparse e repliche, può certamente avvenire in via telematica, con modalità analoghe a quelle sopra richiamate.

La sentenza del giudice può essere, infine, sottoscritta dal medesimo giudice con firma digitale e depositata, previa attestazione da parte della cancelleria, nel fascicolo informatico; analogo discorso potrebbe farsi per i mezzi di gravame e le impugnazioni<sup>25</sup>.

## 5. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Questo essendo lo scenario possibile, va rilevato che, nella realtà effettiva, il tutto è stato realizzato solo in maniera assai limitata: ancora le notificazioni a mezzo PEC sono, per lo più, inoperative e non è dato costituirsi in giudizio con la busta informatica, né può concretamente avere luogo lo scambio di memorie a mezzo *web*. Vi sono gli strumenti teorici e il sistema *web* è, evidentemente, pronto a novità siffatte, ma risultano, a tutt'oggi, insufficienti le risorse finanziarie stanziare a favore della tecnologia nel processo, oltre ad esservi notevole ritrosia e diffidenza da parte degli operatori del diritto, cancellieri ed ufficiali giudiziari *in primis*.

L'unica modifica inserita nel codice di rito civile è quella riguardante il testo dell'art. 136<sup>26</sup>, relativo alle comunicazioni che se da

---

<sup>25</sup> Va rilevato che il procedimento arbitrale appare molto più avanti sotto il profilo della informatizzazione essendo, da tempo, praticato lo scambio degli atti via fax o per posta elettronica e trovando attuazione anche la conferenza degli arbitri per via telematica. Allo stesso modo nel procedimento di media-conciliazione il regolamento n. 180 del 2010 ha previsto la possibilità anche di adunanze a distanza, in via telematica.

<sup>26</sup> *Comunicazioni* - Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

(segue)



una parte apre al sistema delle comunicazioni via PEC ad opera delle cancellerie, dall'altra, con l'ultimo comma, sembra contraddire quanto affermato poco prima, giustificando anche il persistere del vecchio sistema di comunicazioni<sup>27</sup>.

Nondimeno, in un contesto come quello attuale, in cui la giurisdizione è sempre meno concepita in chiave oggettiva e sempre più in misura soggettiva, in senso strumentale rispetto alla tutela di diritti ed interessi, e la giustizia è intesa – in linea con i dettami comunitari – come "servizio", anziché come esercizio di un potere, è necessario impiegare sapientemente la tecnologia informatica, per porre fine ai problemi organizzativi e strutturali dei tribunali nostrani.

Iniziando, ad esempio, dall'utilizzare, a pieno, le poche norme che nell'attuale codice di rito civile riguardano l'uso delle tecnologie, come ad esempio l'art. 422 che prevede, per il rito del lavoro (e presumibilmente anche per le materie che a norma del D.Lgs. n. 150 del primo settembre 2011 utilizzando detto rito), l'utilizzo della registrazione su nastro delle deposizioni dei testi e delle audizioni delle parti o dei consulenti.

Tale norma, presente nel codice di procedura civile, sin dal 1973 (legge n. 533), a causa della mancanza di investimenti sull'organizzazione della giustizia è stata ignorata e non ha mai visto la sua estensione applicativa anche al rito ordinario.

---

Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.

<sup>27</sup> Il Ministero della giustizia tramite D.G.S.I.A. con la nota 0002528.U del 31 gennaio 2012 ha comunicato alle Corti d'Appello, Tribunale COA indicati nella detta nota che, «[...] a decorrere dal 31 gennaio 2012, le comunicazioni inviate tramite PEC avranno pieno valore legale [...]», in considerazione del fatto che per gli Uffici Giudiziari in elenco è stata accertata l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e del sistema PEC del Ministero della giustizia.

Da tale nota si evince che D.G.S.I.A. rilascia il decreto che determina il valore legale delle notifiche dei biglietti di cancelleria a mezzo PEC ove abbia (semplicemente) accertato l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e del sistema PEC del Ministero della Giustizia non attendendosi quindi al protocollo previsto e dettato dall'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 in virtù del quale «[...] le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 c.p.c., la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 c.p.c. e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica [...]» nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici «a decorrere dalla data fissata con decreto dal Ministero della Giustizia dopo aver sentito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati».

L'efficienza del sistema giustizia dipende, infatti, prevalentemente, da fattori di ordine materiale e da profili strutturali dell'ordinamento giudiziario.

Invero, del tutto inadeguato è il numero dei giudici professionali e la giustizia cd. "non togata" non sempre fornisce risultati particolarmente commendevoli, sia nei giudizi che si svolgono innanzi ai Giudici di pace, che in quelli che si consumano presso le Commissioni tributarie.

Il personale ausiliario è altrettanto insufficiente e gli uffici giudiziari appaiono male organizzati ed ormai non più razionalmente allocati sul territorio nazionale.

È evidente che, a fronte di una domanda di tutela sempre crescente, e degli scarsi risultati discesi, per ora, dai metodi di risoluzione alternativa della lite giudiziaria, la tecnologia può fornire una importante via d'uscita dalla crisi<sup>28</sup>.

Appare, pertanto, opportuno che la normativa commentata divenga realtà operativa, previo stanziamento di risorse finanziarie e di una formazione degli ausiliari dei giudici e degli stessi magistrati, adeguata alla realizzazione piena del processo telematico, verso una giustizia tesa a garantire, come ricordava Giuseppe Chiovenda<sup>29</sup>, «tutto quello e proprio quello» che si ha diritto a conseguire alla stregua del diritto sostanziale, in una ragionevole durata del tempo del processo, come vuole la nostra Carta costituzionale<sup>30</sup>, ma pur sempre prestando la massima attenzione al bene della vita tutelato, ovvero dall'esercizio dei diritti e degli altri beni della vita da parte dei cittadini<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> Nella prospettiva di progressiva estensione dell'utilizzo degli strumenti informatici nel processo civile utile disposizione appare quella contenuta nell'art. 37 del d.l. del 6 luglio 2011, n. 98, così come convertito dall'art. 1, l. 15 luglio 2011, n. 111, che ha posto in capo ai difensori l'onere di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nell'atto introduttivo di qualsiasi giudizio. L'omessa indicazione di tale dato è sanzionata con l'aumento del contributo unificato per gli atti giudiziari, pari alla metà dell'importo base dovuto.

<sup>29</sup> Cfr. G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale*, Napoli, 1923, 29 e ss.

<sup>30</sup> Analoga tutela è garantita con l'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo in base al quale ogni cittadino ha diritto ad «un processo che si svolga entro un termine ragionevole». Sul punto vedi B. SASSANI, *Lineamenti sul processo civile italiano*, Milano, 2008, 43.

<sup>31</sup> Analoga ampia utilizzazione potrebbe aversi con riguardo ad altre fasi del giudizio civile, ad esempio nei procedimenti speciali, in quelli relativi a misure cautelari e nel processo (*rectius*: procedimento) esecutivo. Tale ampia utilizzazione, se corroborata da adeguati investimenti e da una efficace formazione degli ausiliari del giudice e degli stessi avvocati, potrebbe portare ad un notevole snellimento dei tempi della giustizia.